APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 20

(1) Gli istituti assicuratori debitori di prestazioni in denaro verso assicurati e loro aventi-diritto in base alla presente Convenzione se ne libereranno nella valuta del loro Stato.

(2) Gli istituti assicuratori dei due Stati o le loro associazioni stabiliranno, di comune accordo, le modalita' per il regolamento reciproco dei conti in dipendenza della presente Convenzione. Tali accordi debbono essere approvati dalle Supreme Autorita' amministrative dei due Stati.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it